



SENTENZA N. 152/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **74099/PM** del registro di Segreteria, presentato in data 9/10/2023 dal signor **(omissis)**, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio PARISI (PEC claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it) in virtù di procura anche speciale resa su foglio separato allegato al ricorso e con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale in Napoli alla Via Foria nr 130, contro l'INPS, per l'accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione in godimento mediante ricalcolo sulla base dell'aliquota del 44% prevista dall'art. 54 DPR 1092/1973;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 2024 gli Avvocati Claudio Parisi in difesa del ricorrente e Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS;

RITENUTO IN FATTO

L'odierno ricorrente, Appuntato Sc. dell'Arma dei Carabinieri cessato dal servizio il 31/12/2018, risulta titolare, con la predetta decorrenza, di trattamento pensionistico liquidato dall'INPS con il sistema di calcolo misto. Di tale trattamento, il (OMISSIS) ha chiesto la rideterminazione sulla base dell'aliquota prevista dall'art. 54 DPR n. 1092/1973, con condanna dell'Ente previdenziale convenuto al

pagamento delle differenze arretrate, incrementate di interessi e rivalutazione, previo annullamento in parte qua del provvedimento di conferimento, con vittoria di spese di lite in favore del procuratore antistatario.

Dopo aver rappresentato di essere destinatario di trattamento pensionistico misto, in quanto alla data del 31/12/1995 non poteva far valere un servizio utile pari o superiore a 18 anni, il ricorrente ha rivendicato il proprio diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento ex art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in conformità ai principi resi dalle SS.RR. di questa Corte dei conti nelle sentenze nr 1 e 12 del 2021, che *"hanno definitivamente risolto i contrasti sorti in giurisprudenza, affermando che al personale militare (con più di 15 anni al 1995: sentenza 1/2021; o con meno di 15 anni: sentenza nr 12/2021) è applicabile l'art. 54, ancorché non con l'aliquota generalizzata del 44% bensì con quella del 2,44% annuo, da rapportare poi agli anni di servizio utile posseduto al 1995"* (cfr. pag. 3 ricorso). In gravame il ricorrente si duole della duplice circostanza che l'INPS non abbia provveduto alla rettifica e al ricalcolo del suo trattamento pensionistico ex art. 54, pur essendosi impegnato con le circolari nr 107 e 109 del 2021 a farlo "d'ufficio", senza costringere il pensionato ad adire le vie legali, e che lo stesso Istituto abbia omissis di riscontrare la domanda appositamente inoltrata dal (OMISSIS) via p.e.c. in data 24/4/2023.

L'INPS si è costituito in giudizio, per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura - Sede di Napoli, con memoria difensiva in cui ha chiesto di dichiarare, sulla domanda inerente la corretta applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, cessata la materia del contendere, in quanto *"[...] come confermato dalla recente circolare n. 107/2021, [...] l'Istituto sta procedendo al riesame d'ufficio dei trattamenti*

pensionistici del personale militare, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l'aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995"; inoltre, "Come provato dalla determinazione di ricalcolo e dagli elaborati depositati la pensione è stata rideterminata alla luce dei principii espressi dalle SS.RR e sarà liquidata con il cedolino del prossimo maggio 2024".

Alla pubblica udienza odierna l'Avv. Claudio Parisi, reputando esaustivo e corretto il pagamento programmato dall'INPS per il mese di maggio 2024, ha aderito alla domanda di controparte di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna dell'Istituto previdenziale alla refusione delle spese di lite, in quanto l'adempimento nel caso di specie avviene dopo circa un triennio dal definitivo chiarimento dei termini e delle modalità applicativi dell'art. 54 d.P.R. 1092/1973, il che non consentirebbe di ritenere configurabile, allo stato, la sussistenza di un elevato numero di trattamenti pensionistici da riliquidare ai sensi della norma dianzi indicata; ha richiamato a sostegno della domanda in parola la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Terza n. 5001/2002.

L'Avv. Nicola Di Ronza, riportandosi alla difesa in atti, ha insistito per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e per la compensazione delle spese di lite, rappresentando su quest'ultimo punto che la numerosità delle riliquidazioni da effettuare in applicazione del beneficio oggetto di causa non è in realtà particolarmente scemata stante la modifica legislativa intervenuta dal 2022 in poi, che ha esteso l'applicazione del beneficio medesimo anche agli appartenenti alle Forze di Polizia di Stato e Penitenziaria.

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO in DIRITTO

A. Il *thema decidendum* dell'odierno giudizio è rappresentato dalla sussistenza (o meno) del diritto del ricorrente -che alla data del 31/12/1995 aveva maturato un'anzianità di servizio inferiore ad anni 18- ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico assegnatogli, mediante applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973 che, al primo comma, prevede che "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo" e al secondo comma prosegue: "La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo".

B. L'INPS ha prodotto in giudizio documentazione a riprova della riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% per anno in relazione alle anzianità di servizio utili maturate al 31/12/1995, in applicazione delle Circolari INPS n. 107/2021 e n. 109/2021, le quali, richiamando i nuovi principi delle sentenze delle SS.RR. n. 1/2021 e n. 12/2021, hanno fornito indirizzi agli uffici periferici al fine di riliquidare i trattamenti pensionistici, secondo cui la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto" ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore ai 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. In relazione a ciò, l'Istituto previdenziale ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con riferimento alla ridetta pretesa.

Premesso che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, si rileva che nel caso di specie, parte ricorrente ha espressamente aderito, nel corso dell'odierna udienza, alla richiesta dell'INPS di dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dedotta in giudizio, chiedendo peraltro la condanna dell'INPS alle spese, per le ragioni specificate con le argomentazioni riportate nella premessa in fatto.

Riguardo le spese del giudizio, pur reputando pregevoli e condivisibili almeno in linea di principio, le argomentazioni del Difensore del ricorrente, il Giudice Monocratico reputa di doverne statuire la compensazione, in ragione del numero tuttora elevato di trattamenti pensionistici da riliquidare in applicazione del beneficio previsto dall'art. 54 DPR 1092/1973, che richiede pur sempre dei "tempi tecnici" ed il cui effettivo pagamento in termini di arretrati ed afferenti oneri accessori, richiede altresì l'impiego di non trascurabili risorse economiche, anche per effetto -come correttamente ricordato dal Difensore incaricato dall'NPS- della novella legislativa in vigore dal 1/1/2022 che ha esteso l'applicazione del medesimo beneficio alle Forze di Polizia di Stato e Penitenziaria; del resto, la Sezione si è pronunciata in senso conforme anche con le recenti pronunce nn. 42 e 43 del 2024.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA l'intervenuta

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE sulla domanda di ricomputo da parte dell'INPS del trattamento pensionistico in godimento in applicazione dell'art.

54 DPR 1092/1973.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 12 marzo 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 14.03.2024

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)